

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il disegno di legge sul promovimento delle attività
industriali e artigianali

(del 15 marzo 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Sottoponiamo all'attenzione del Gran Consiglio il disegno di legge sul promovimento delle attività industriali e artigianali.

Non è la prima volta che il Parlamento è chiamato ad occuparsi del promovimento di attività economiche: con messaggio 4 giugno 1946 il Consiglio di Stato propose misure fiscali per favorire il sorgere di nuove industrie; il 17 marzo 1950 venne presentato il disegno della legge sull'industria attualmente in vigore; il messaggio 27 aprile 1962 tendente ad aggiornare la legge 1. febbraio 1951 non ebbe invece nessun seguito.

Dall'entrata in vigore della legge 1. febbraio 1951 sul promovimento dell'industria e dell'artigianato la struttura dell'economia cantonale, e quindi del suo settore secondario, è cambiata. In parte le modifiche strutturali intervenute nell'industria ticinese sono dovute all'evoluzione congiunturale, in parte però trovano la spiegazione negli sforzi intrapresi dal Cantone per promuovere l'attività industriale.

Le aziende industriali del Cantone sono passate da 454 nel 1950 a 619 nel 1970, con un aumento quindi di 165 aziende, pari al 36 % ca., mentre nella media svizzera si è registrato un incremento del 4 % ca. (tab. 4).

Dal 1951 al 1971 hanno usufruito delle facilitazioni previste dalla legge sul promovimento dell'industria 131 ditte.

Il potenziamento, per numero di aziende, del settore industriale può quindi essere messo in relazione all'applicazione di questa legge.

TABELLA 1. a)

*Categorie di ditte beneficiarie di facilitazioni previste dalla legge
1. febbraio 1951, 1951 - 1971*

Fonte: Sezione industria commercio e turismo.

Ditte che hannó ottenuta una facilitazione	131	100 %
Ditte ancora attive	89	68 %
Ditte che non hanno iniziato l'attività	18	14 %
Ditte che hanno cessato l'attività	24	18 %

TABELLA 1. b)

*Ditte beneficiarie di facilitazioni previste dalla legge 1. febbraio 1951,
per Distretto, 1951 - 1971*

Fonte : Sezione industria commercio e turismo.

<i>Distretto</i>	<i>Ditte beneficiarie</i>		<i>Ditte beneficiarie che hanno iniziato l'attività</i>	<i>Ditte ancora in attività</i>	<i>Ditte ancora in attività in % delle ditte beneficiarie che hanno iniziato l'attività</i>
Mendrisio	28	21,4 %	22	16	72 %
Lugano	50	38,2 %	41	31	75 %
Locarno	20	15,3 %	20	16	80 %
Vallemaggia	5	3,8 %	5	4	80 %
Bellinzona	8	6,1 %	8	8	100 %
Riviera	2	1,5 %	2	1	50 %
Blenio	7	5,3 %	6	5	83 %
Leventina	11	8,4 %	9	8	88 %
	131	100 %	113	89	78 %

TABELLA 2. a)

*Ditte beneficiarie di facilitazioni previste dalla legge 1. febbraio 1951,
per alcuni rami d'attività, 1951 - 1971*

Fonte : Sezione industria commercio e turismo.

Ramo	Ditte beneficiarie	
	assoluto	%
Alimentare	5	3,8 %
Confezioni	19	14,5 %
Tessile	6	4,6 %
Tappezzeria	3	2,3 %
Farmaceutico	5	3,8 %
Chimica, plastica	10	7,7 %
Cartiera, prodotti per scrivere	5	3,8 %
Meccanica	8	6,1 %
Elettromeccanica	5	3,8 %
Elettronica	1	0,8 %
Orologera	9	6,9 %
Gioielleria, e pietre industriali	5	3,8 %
Calzaturificio	4	3,0 %
Legna	4	3,0 %
Calcestruzzo e cemento	9	6,7 %
Marmi, graniti e cave	4	3,0 %
Ferriere, acciaio	6	4,6 %
Diversi	23	17,6 %

TABELLA 2. b)

Ripartizione, per rami, delle aziende industriali che, dopo aver beneficiato delle facilitazioni, hanno cessato l'attività, 1951 - 1971

Fonte : Sezione industria commercio e turismo.

<i>Ramo</i>	<i>Aziende che hanno cessato l'attività</i>	
Industria tessile	4	16,6 %
Confezioni di abiti	6	25 %
Lavorazione del legno + sughero	1	4,2 %
Produzione e lavorazione del cuoio	1	4,2 %
Industria del caucciù	2	8,3 %
Industria chimica	3	12,5 %
Lavorazione pietre + terre	3	12,5 %
Macchine + apparecchi	1	4,2 %
Industria orologera	3	12,5 %
	24	100 %

La grande maggioranza delle ditte al beneficio di aiuti pubblici si è stabilita nel Sottoceneri : 78 aziende nei Distretti di Lugano e Mendrisio, pari al 60 % ca. del totale delle ditte beneficiarie (tab. 1. b).

Per contro le aziende insediate nel Sopraceneri hanno resistito meglio e si sono affermate nel tempo. La percentuale di sopravvivenza (ditte ancora in attività in % delle ditte beneficiarie) è più alta nei Distretti di Bellinzona, Locarno, Vallemaggia, Blenio e Leventina (tab. 1. b).

Sapendo che nel settore industriale ticinese prevale, per numero di aziende, il ramo delle confezioni (tab. 7. a) non sorprende constatare che molte delle ditte al beneficio di facilitazioni (ca. 20 %) svolgano la propria attività nei rami tessile e dell'abbigliamento (tab. 2. a). Anche le ditte che hanno dovuto abbandonare la propria attività appartengono prevalentemente (41 %) ai rami tessili e delle confezioni (tab. 2. b). Si tratta esclusivamente di ditte piccole che occupavano, in media, 22 persone ciascuna (media cantonale : 50 persone/azienda). La maggior parte di queste ditte era ubicata nel Sottoceneri.

TABELLA 3

Ripartizione dei sussidi concessi dal Cantone, 1951 - 1971
 Fonte : Sezione industria commercio e turismo.

<i>Sussidi accordati</i>						
<i>a ditte ancora in attività</i>			<i>a ditte che hanno cessato l'attività</i>		<i>Complessivamente</i>	
<i>Sussidi per</i>	<i>Fr.</i>	<i>% rispetto al totale sussidi ditte ancora attive</i>	<i>Fr.</i>	<i>% rispetto al totale sussidi ditte cessate</i>	<i>Fr.</i>	<i>% rispetto al totale sussidio concesso</i>
costruzione fabbrica	579.274,65	65,13 %	93.052,—	74,82 %	672.326,65	66,3 %
acquisto macchine	104.297,—	11,73 %	19.351,—	15,56 %	223.648,—	12,2 %
formazione manodopera	205.888,05	23,14 %	11.970,—	9,62 %	217.858,05	21,5 %
Totale	889.459,70	100 %	124.373,—	100 %	1.013.832,70	100 %
% rispetto al totale dei sussidi concessi	87,7 %	—	12,3 %	—	100 %	
Media annua	44.472,98		6.218,65		50.691,63	

Il Cantone Ticino ha promosso l'attività industriale per quanto concerne il versamento di sussidi, nella misura di Fr. 50.000,— annui.

Certamente questi sforzi hanno contribuito ad aumentare in una misura molto superiore alla media svizzera il numero di aziende industriali nel Ticino. Tuttavia non si è riuscito a sormontare le debolezze strutturali dell'industria ticinese. Il numero delle aziende del settore è sì aumentato in misura superiore alla media svizzera (tab. 4) ma quest'aumento è dovuto in gran parte ad aziende di dimensioni ridotte (tab. 8).

E' sempre molto alto, nelle aziende industriali ticinesi, l'impiego di mano d'opera femminile (tab. 5) e continuano a prevalere, nel confronto con la media svizzera, le aziende appartenenti ai rami economici con poche possibilità di espansione (tab. 7).

Infine lo sviluppo economico si concentra nelle regioni del Sottoceneri (tabella 6).

L'economia ticinese insomma, non è riuscita a tenere il passo con il ritmo di sviluppo medio svizzero: la differenza del reddito pro-capite tra Svizzera e Ticino è, anzi, aumentata (tab. 9).

TABELLA 4

Aziende industriali, 1950 - 1970, Ticino e Svizzera

Fonte: Annuario statistico Canton Ticino (ASCT), Vie Economique

	Numero aziende		Variazione assoluta	Variazione %
	1950	1970		
Ticino	454	619	+ 165	+ 36,3 %
Svizzera	11.475	11.954	+ 479	+ 4,1 %

TABELLA 5

Persone occupate nelle aziende industriali, per sesso, 1950 - 1970, Ticino

Fonte : ASCT

<i>Anno</i>	<i>Totale</i>	<i>Donne</i>	<i>Donne in % del totale</i>
1950	14.293	7.464	52,2 %
—			
1967	25.541	13.174	51,6 %
1968	27.945	14.125	50,5 %
1970	29.518	14.587	49,4 %

TABELLA 6

Distribuzione regionale dell'attività industriale, 1949 - 1970, Ticino

Fonte : ASCT

<i>Distretti</i>	<i>Numero aziende</i>		<i>Variazione percentuale</i>
	<i>1949</i>	<i>1970</i>	
Mendrisio	132	203	+ 53,9 %
Lugano	174	232	33,3 %
Locarno	73	82	12,3 %
Vallemaggia	2	4	100 %
Bellinzona	44	61	38 %
Riviera	20	16	— 20 %
Blenio	4	5	+ 10 %
Leventina	20	16	— 20 %

TABELLA 7. a)

Aziende per ramo di attività, Ticino e Svizzera, 1970

Fonte: Vie Economique

Ramo	Aziende				Ticino in % della Svizzera
	Ticino		Svizzera		
	assoluto	%	assoluto	%	
Industria e artigianato	619	100 %	11.954	100 %	5,17 %
Produzione di generi alimentari	33	5,33 %	589	4,93 %	5,60 %
Fabbricazione di bevande alcoliche e di altre bibite	8	1,29 %	145	1,21 %	5,51 %
Industria del tabacco	8	1,29 %	74	0,62 %	10,81 %
Industria tessile	16	2,54 %	727	6,08 %	2,20 %
Confezioni di abiti, biancheria e calzature, articoli da letto	208	<u>33,60 %</u>	1.225	10,25 %	16,97 %
Lavorazione del legno e del sughero (senza carpenteria)	47	7,59 %	1.439	12,03 %	3,26 %
Carrozze per bambi- ni, giocattoli, attrezzi sportivi	—	—	38	0,32 %	
Industria della carta	11	1,78 %	223	1,87 %	4,93 %
Arti grafiche	32	5,17 %	982	8,22 %	3,25 %
Produzione e lavora- zione del cuoio (senza calzature)	8	1,29 %	132	1,10 %	6,06 %
Industria del caucciù, lavorazione di materie plastiche	8	1,29 %	280	2,34 %	2,85 %
Industria chimica	20	3,23 %	433	3,62 %	4,61 %
Trattamento del petrolio grezzo	1	0,16 %	6	0,05 %	16,66 %
Lavorazione delle pietre e delle terre	28	4,52 %	516	4,32 %	3,87 %
Industria metallurgica e lavorazione artigia- nale del metallo	71	11,47 %	1.692	14,16 %	4,19 %
Macchine, apparecchi, veicoli	48	7,76 %	2.195	<u>18,36 %</u>	2,19 %
Industria degli orologi	68	10,99 %	1.177	<u>9,84 %</u>	5,77 %
Oreficeria, stabilimenti di incisione, di coniazione	4	0,65 %	69	0,58 %	5,79 %
Strumenti musicali	—	—	12	0,10 %	

TABELLA 7. b)

Prospettive dell'evoluzione delle persone occupate, per rami economici, 1970 - 2000

Fonte: Kneschaurek, Prospettive di sviluppo dell'economia svizzera, parte III

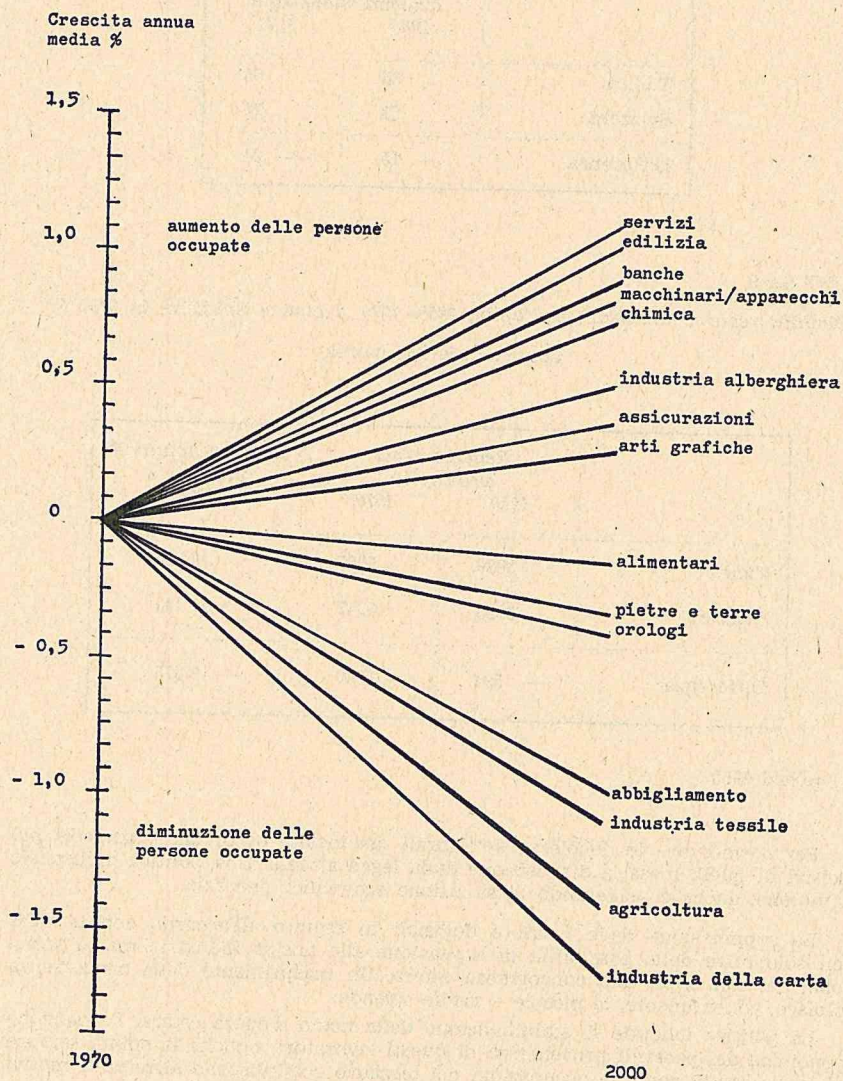


TABELLA 8

Dimensione media delle aziende industriali, 1960 - 1971, Ticino e Svizzera

Fonte : Vie Economique, aprile

	<i>Persone occupate per azienda industriale</i>	
	1960	1971
Ticino	36	50
Svizzera	61	74
Differenza	— 15	— 24

TABELLA 9

Reddito reale e nominale pro-capite, 1950 - 1970, Ticino e Svizzera, in Mio Fr.

Fonte : F. Kneschaurek

	<i>Reddito reale pro-capite</i>		<i>Reddito nominale pro-capite 1970</i>
	1950	1970 *	
Ticino	3029	5067	8.126
Svizzera	3623	6947	11.141
Differenza	— 594	— 1880	— 3.015

*) prezzi 1950

Per sormontare le debolezze strutturali denunciate occorrono strumenti più incisivi di quelli messi a disposizione dalla legge attuale. Una politica industriale si impone, anche considerando la situazione economica generale.

La soppressione delle barriere doganali in seguito all'accordo con la CEE non solo offre delle possibilità di espansione alla nostra industria ma la sottopone, nel contempo, alla concorrenza estera. Un inasprimento della concorrenza colpisce, generalmente, le piccole e medie aziende.

La politica federale di stabilizzazione della mano d'opera estera, l'evoluzione economica dei paesi di provenienza di questi lavoratori, nonché la spinta sempre più pronunciata verso le occupazioni nel terziario costituiscono altrettanti motivi

di preoccupazione per un settore industriale che impiega relativamente molta mano d'opera, anche straniera, ma poco capitale.

La nuova legge sull'industria si articola quindi su tre punti essenziali:

- potenziamento del settore secondario con l'incoraggiamento dell'insediamento di nuove industrie;
- consolidamento del settore: con la scelta, tra le nuove industrie, di quelle particolarmente interessanti; mediante l'appoggio degli sforzi di razionalizzazione di imprese già esistenti; con la creazione delle premesse infrastrutturali necessarie per uno sviluppo sicuro e armonioso dell'economia;
- concessione di incentivi particolari nelle zone economicamente depresse.

Gli obiettivi della nuova politica industriale sono quindi descritti dall'art. 1:

- incoraggiare le attività industriali di interesse generale sia di imprese nuove sia anche di quelle già esistenti;
- promuovere l'equilibrio economico tra le regioni rurali di montagna e quelle urbane;
- creare e potenziare quelle infrastrutture che costituiscono la premessa per il consolidamento delle imprese.

L'attività dello Stato deve quindi essere selettiva e limitarsi a quelle industrie che meglio si addicono al fine di consolidare il settore intero, che presentino cioè un interesse generale.

Ciò si verifica segnatamente quando un'industria

- si vale di un intenso investimento di capitali in rapporto alla mano d'opera occupata;
- opera nella produzione di beni, destinati come materie prime o semifabbricati ad altre imprese;
- offre un'evidente novità di prodotti o di procedimenti di fabbricazione;
- è orientata prevalentemente verso l'esportazione;
- si insedia in zone economicamente depresse.

Questi criteri, presi nel loro assieme, caratterizzano la situazione ottimale per un intervento dello Stato a favore di attività industriali ed artigianali, per cui non sono considerati in modo cumulativo.

Con il promovimento dell'attività industriale non si vogliono però ledere gli interessi dell'economia in generale, quali la protezione dell'ambiente, l'equilibrio settoriale e il mantenimento di attività affermate.

Ecco perchè sono escluse dagli aiuti e dai provvedimenti in genere previsti da questa legge (art. 3):

- le imprese suscettibili di ledere l'ambiente nell'ambito regionale o cantonale (cfr. anche art. 1);
- le imprese che possono compromettere gli interessi turistici cantonali o regionali;
- le nuove imprese che minacciano l'esistenza di altre del medesimo ramo già presenti nel Cantone, a meno che rivestano un evidente interesse per l'economia cantonale;
- le imprese che non rispettano le condizioni contrattuali e d'uso nell'impiego di mano d'opera.

Considerando il principio della sussidiarietà dell'intervento statale nell'attività privata e tenendo pure conto degli altri compiti, sempre crescenti, che impegnano fortemente le finanze dello Stato si escludono dagli aiuti anche quelle

imprese la cui situazione economico-finanziaria non giustifica l'intervento dello Stato, le quali cioè, da sole, sarebbero in grado di effettuare quegli investimenti indispensabili per contribuire al miglioramento della struttura industriale.

Inoltre lo Stato terrà conto, nei suoi interventi, del grado di sviluppo delle zone nelle quali sono ubicate le industrie promosse: le zone economicamente depresse necessitano di interventi più incisivi dell'esenzione fiscale, della fidejussione, della facilitazione di ammortamento e della partecipazione.

Occorre in queste zone sussidiare in misura più pronunciata sia i Comuni che realizzano infrastrutture in relazione diretta con l'insediamento di imprese industriali e artigianali sia l'imprenditore stesso contribuendo alla copertura dei costi relativi alla costruzione di edifici industriali, all'acquisto di macchinario, all'addestramento della mano d'opera.

Potranno pure essere concessi sussidi per opere di infrastruttura al di fuori delle zone depresse, tuttavia lo saranno in misura inferiore.

La legge che si sottopone all'attenzione del Gran Consiglio distingue tre gruppi di interventi dello Stato:

I. Interventi diretti

1. in favore delle nuove imprese
2. in favore delle imprese esistenti.

II. Interventi in favore delle zone economicamente depresse.

III. Interventi indiretti.

I.1. Gli interventi diretti in favore delle *nuove imprese* sono:

a) l'esenzione fiscale (art. 5, 5 bis).

L'esonero fiscale è la più diffusa delle misure per favorire lo sviluppo industriale. Per essere efficace e raggiungere lo scopo deve però essere completo, ossia da tutte le imposte sia cantonali che comunali.

Comprendendo nell'esonero anche le imposte comunali si tocca indubbiamente il principio dell'autonomia comunale: ciò è tuttavia indispensabile per attuare una politica economica incisiva.

L'apporto fiscale delle industrie al beneficio dell'esenzione non è comunque eliminato ma soltanto ritardato nel tempo.

Dovrà essere esonerato dal pagamento di imposte tutto l'utile e più particolarmente:

- l'utile distribuito, a condizione che non superi il 5 % del capitale sociale. In questo modo si tien conto del legittimo desiderio dei finanziatori di ricevere una pur minima remunerazione del capitale investito;
- l'utile accantonato, purchè venga destinato ad investimenti da operarsi entro il periodo di esenzione;
- l'utile destinato ad ammortamenti, anche se superiori all'uso commerciale.

La facilitazione di futuri investimenti e una generosa politica di ammortamento sono dei fattori di attrazione notevoli per le nuove industrie e servono quindi a potenziare ulteriormente il settore industriale ticinese. Inoltre costituiscono un elemento di consolidamento dell'azienda.

Alla fine del periodo di esonero ci si trova di fronte ad una impresa solida e che ha già sfruttato buone possibilità di ammortamento per cui l'utile non potrà più essere decurtato da forti ammortamenti.

La durata dell'esonero è stata unificata, non da ultimo per facilitare il lavoro amministrativo.

Un periodo di esonero di sette anni (art. 5 cpv. 2) dovrebbe soddisfare le esigenze di quasi tutte le nuove imprese che ne faranno richiesta. E' pure giustificato un esonero di sette anni anche alle imprese di piccole dimensioni. Le piccole imprese che potranno usufruire di esonero fiscale saranno probabilmente poche.

Sono poche, infatti, le aziende piccole che rispondono all'esigenza dell'interesse economico generale, dell'intenso investimento di capitale, della novità dei prodotti. Per le aziende di dimensioni ridotte situate in zone economicamente depresse è nell'interesse del Cantone concedere esoneri fiscali di durata maggiore di quanto è possibile con l'attuale legge.

Per casi di particolare interesse il periodo di esenzione potrà essere esteso a 10 anni.

Dev'essere sottolineato comunque che soltanto con la concessione di un esonero fiscale uniforme di sette anni a tutte le industrie nuove di interesse generale, non si soddisfano le esigenze di una politica volta a ridurre gli squilibri economici fra le diverse regioni del Cantone, poichè lo Stato non ha la possibilità di influire, mediante l'esonero fiscale, sulle decisioni degli imprenditori circa il luogo dell'insediamento delle nuove industrie. Per raggiungere quest'ultimo obiettivo si rendono pertanto necessarie misure particolari (art. 13 segg.).

b) la facilitazione negli ammortamenti (art. 6).

Durante il periodo dell'esenzione gli ammortamenti delle nuove imprese devono essere effettuati almeno secondo l'uso commerciale. Questo perchè da un lato lo Stato ha un interesse che le aziende ammortizzino gli impianti durante il periodo di esenzione e dall'altro perchè rapidi ammortamenti consolidano subito l'azienda.

c) la garanzia dello Stato tramite fidejussione (art. 7, 31).

La garanzia dello Stato facilita all'azienda l'ottenimento di crediti: è un mezzo di promovimento particolarmente importante in periodo di restrizioni creditizie.

La fidejussione è intesa semplice, non solidale ed inoltre lo Stato può chiedere che gli vengano fornite garanzie per assicurare a sua volta il rischio.

La concessione della garanzia dello Stato dovrebbe avvenire per il tramite della Banca dello Stato fintanto che non sarà creato un apposito Istituto cantonale.

Sono considerate nuove imprese (art. 8):

- quelle che iniziano per la prima volta la loro attività nel Cantone,
- quelle che trasferiscono la sede e gli impianti nel Cantone,
- quelle esistenti nel Cantone che iniziano un'attività diversa da quella sin qui svolta.

I.2. Al fine di consolidare il settore industriale ticinese sono però pure previsti interventi diretti a favore di *imprese già esistenti*.

Si vuole aiutare sia l'azienda che espande, effettuando nuovi investimenti di razionalizzazione o di aggiornamento ma comunque di notevole importanza, sia l'azienda chiamata a ristrutturare la propria attività per affrontare nuove situazioni di concorrenza sul piano nazionale e internazionale.

Per impresa esistente si intende ogni azienda che abbia iniziato l'attività produttiva nel Cantone da almeno 3 anni (art. 12), non esclusa quella che

già usufruisce o avesse usufruito nel passato di incentivi.

Gli incentivi si applicano solo sugli importi destinati al nuovo investimento, ovviamente dedotto l'equivalente realizzato o realizzabile in seguito a diversa destinazione di beni patrimoniali esistenti.

Il criterio per i nuovi investimenti è circoscritto a tutte le operazioni che contribuiscono direttamente al miglioramento quantitativo o qualitativo della produzione attraverso l'ampliamento, l'ammodernamento e la realizzazione di imprese industriali ed artigianali (art. 9).

I mezzi per raggiungere l'obiettivo del consolidamento settoriale attraverso il promovimento delle attività esistenti sono :

— *l'esonero fiscale* (art. 9, 10)

Per le imprese esistenti l'esonero fiscale è previsto per una durata di 3 anni, poichè un'industria già esistente non abbisogna, in genere, degli incentivi necessari alle nuove imprese.

Il Consiglio di Stato ha comunque la facoltà di estendere l'esonero per le imprese esistenti a 5 anni per casi particolari.

— *agevolazioni fiscali per ammortamenti* (art. 9)

Valgono le considerazioni esposte per le nuove attività.

— *la garanzia dello Stato tramite fidejussione* (art. 9)

La concessione di questo nuovo incentivo è subordinata alle condizioni che si vogliono adottare con promovimento delle nuove attività.

— *agevolazioni fiscali ai fondi per la ricerca scientifica* (art. 11)

Può succedere che un'azienda preveda negli anni l'accantonamento di mezzi per poter in un futuro procedere a una ricerca scientifica che torni in favore dell'azienda stessa.

I fondi e gli accantonamenti per la ricerca scientifica contribuiscono in modo prevalente a consolidare un'industria e a permetterle di tenere il passo con i tempi ; essi possono essere esonerati dalle imposte.

L'azienda deve però presentare un concreto programma di ricerca che sarà esaminato dalla Commissione per le nuove industrie e sottoposto al Consiglio di Stato.

Trascorso un periodo di 10 anni, durante il quale il fondo non è stato devoluto allo scopo, esso viene ripreso fiscalmente.

Gli ultimi due punti menzionati, la fidejussione e le agevolazioni per i fondi di ricerca, costituiscono delle novità assolute di questa legge.

II. *L'intensità dell'intervento statale è più marcato nelle zone economicamente depresse.*

Sono da considerarsi zone economicamente depresse quelle in cui l'emigrazione definitiva di un numero considerevole della popolazione compromette il funzionamento della vita comunitaria ; dove mancano le possibilità di impiego di mano d'opera ; dove gli spostamenti stagionali o settimanali creano squilibri dal punto di vista economico sociale ; dove il reddito pro-capite è manifestamente inferiore alla media svizzera (art. 16).

Questi criteri non devono essere cumulativi.

Oltre agli incentivi di cui agli art. 5 a 12 si giustifica, nelle zone depresse, il promovimento dell'attività industriale e artigianale attraverso la concessione di sussidi.

Sono previsti sussidi fino al 25 % sui costi di costruzione di edifici industriali o artigianali e per l'acquisto di macchinario, nonchè sussidi fino al 50 % dei costi sostenuti per la formazione o il perfezionamento della mano d'opera (art. 14). Le percentuali di sussidio sono state stabilite in modo tale da rappresentare un intervento efficace e forse determinante per l'impresa richiedente.

Inoltre si è presa in debita considerazione la difficoltà di disporre di personale adeguato nelle zone economicamente depresse.

III. Le attività economiche vengono promosse non solo attraverso interventi diretti, ma altresì mettendo a disposizione delle imprese con generosità quei fattori essenziali al processo di produzione che rendono l'azienda competitiva sui vari mercati.

Lo Stato facilita quindi l'esecuzione di opere di *infrastruttura* quali strade d'accesso, raccordi ferroviari, acquedotti, impianti per la protezione delle acque, impianti per la fornitura di acque industriali (art. 17).

Si ritiene di poter validamente contribuire a creare e potenziare l'*infrastruttura* industriale mediante:

- a) La concessione di sussidi nella misura massima del 30 % per le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di infrastrutture industriali. La misura del sussidio può essere aumentata fino al 50 % per Comuni situati in zone depresse o che si trovano in condizioni finanziarie particolarmente disagiate (art. 18).
- b) Mediante l'intervento dello Stato presso le aziende di distribuzione di energia elettrica allo scopo di procacciare agevolazioni tariffarie alle industrie segnatamente nelle aree appropriate per insediamenti industriali (art. 20).
- c) La concessione di sussidi fino al 50 % delle spese sostenute da enti pubblici o privati per la creazione e l'equipaggiamento di aree industriali di interesse cantonale (art. 19).

A lato di questi interventi lo Stato può partecipare direttamente ad aziende che rivestono un interesse determinante per l'economia del Cantone (art. 21). Questa partecipazione dello Stato a imprese private è però da considerare soltanto in casi veramente eccezionali.

La procedura per l'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge è uguale, nei suoi tratti essenziali, a quella attualmente applicata e che si è dimostrata valida.

Il Dipartimento dell'economia pubblica istruisce le pratiche, eventualmente collaborando con altri Dipartimenti; una Commissione consultiva formula un preavviso, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla concessione dell'esenzione fiscale, dopo aver sentito i Comuni interessati, sulla dichiarazione di fidejussione e sull'assegnazione di sussidi non superiori a Fr. 100.000,— per caso (art. 22).

I beneficiari sono tenuti a fornire ai Dipartimenti competenti, definiti nel regolamento, tutti i dati e le informazioni che venissero richiesti (art. 26).

Le prestazioni concesse in virtù di questa legge sono revocate, ridotte o devono essere restituite quando si costatano delle irregolarità di cui all'art. 27.

Dall'analisi fatta nella prima parte di questo messaggio, dell'evoluzione e della situazione attuale del settore industriale ticinese, risulta la necessità di interventi più incisivi, atti a consolidare e potenziare ulteriormente l'industria ticinese.

Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un progetto di legge contenente una vasta gamma di misure atte a raggiungere lo scopo prefisso. Queste misure completano il quadro degli interventi dello Stato a favore del promovimento economico in Ticino.

Il progetto di legge richiama, nel suo spirito, sia la legge sul turismo sia la futura legge federale sull'aiuto agli investimenti e ciò in particolare con le norme di salvaguardia (art. 3) e con quelle relative alle zone economicamente depresse (art. 13 segg.).

Il Consiglio di Stato chiede l'approvazione del progetto di legge consapevole delle difficoltà pratiche di applicazione dovute alle limitazioni di politica anti-congiunturale federale ma fermamente convinto che questa politica anticongiunturale non deve pregiudicare, in questo momento dell'evoluzione economica ticinese, la crescita e l'assestamento dell'economia cantonale, necessari per un avvicinamento alla media della evoluzione svizzera.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

LEGGE sul promovimento delle attività industriali e artigianali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 15 marzo 1973 n. 1886 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I

GENERALITA'

Art. 1

Lo Stato promuove le attività industriali e artigianali di interesse economico generale, favorisce l'equilibrio economico regionale e prende a tal fine i provvedimenti appropriati per creare e potenziare le infrastrutture, tenuto conto delle previsioni di sistemazione del territorio.

1. **Scopo**

Art. 2

Sono considerate industriali o artigianali le attività delle imprese di produzione o di lavorazione di beni con sede e impianti nel Cantone.

2. **Attività industriali o artigianali**

Art. 3

¹ Sono escluse dagli aiuti o dai provvedimenti in genere previsti da questa legge le imprese:

3. **Salvaguardia di altri interessi**

- a) suscettibili di ledere l'ambiente nell'ambito regionale o cantonale;
- b) che possono compromettere gli interessi turistici cantonali o regionali;
- c) che non rispettano le condizioni contrattuali o d'uso nell'impiego di mano d'opera;
- d) la cui situazione economico-finanziaria non giustifica l'intervento dello Stato.

² Sono parimenti escluse le nuove imprese che minacciano l'esistenza di altre del medesimo ramo già presenti nel Cantone, a meno che rivestano un eminente interesse per l'economia cantonale.

Art. 4

Nella valutazione dell'interesse economico generale sono particolarmente determinanti i seguenti criteri:

4. **Interesse economico generale : criteri**

- a) intenso investimento di capitali in relazione alla mano d'opera occupata;
- b) produzione di beni destinati ad altre imprese come materie prime o semifabbricati;

- c) evidente novità di prodotti o di procedimenti di fabbricazione;
- d) orientamento prevalente verso l'esportazione;
- e) insediamento in zone economicamente depresse.

Capo II

INTERVENTI DIRETTI

Art. 5

1. Nuove imprese

¹ Le nuove imprese industriali o artigianali possono essere esentate, in tutto o in parte, dalle imposte cantonali.

1. Esenzione fiscale

² L'esenzione è concessa di regola per la durata massima di sette anni e, in via eccezionale, per dieci anni.

a) Principio

³ L'esenzione dall'imposta cantonale spiega i suoi effetti, per la stessa durata anche sulle imposte comunali, compresa la tassa immobiliare comunale.

Art. 5 bis

b) Condizioni

¹ L'esenzione dall'imposta sul reddito è accordata sugli utili non prelevati e destinati a rapidi ammortamenti o ad accantonamenti per investimenti da operarsi entro il periodo dell'esenzione.

² L'utile delle persone giuridiche è esente per intero alla condizione che esso sia distribuito nella misura massima del 5 % del capitale sociale e che, a prescindere dall'assegnazione a riserva legale a norma dell'art. 671 CO, sia per il resto destinato o ad ammortamenti o ad accantonamenti per investimenti da operarsi entro il periodo dell'esenzione.

³ Qualora il beneficio distribuito superi il limite fissato, la esenzione decade per intero.

Art. 6

2. Ammortamenti

¹ Durante il periodo dell'esenzione fiscale gli ammortamenti delle nuove imprese devono essere effettuati almeno secondo l'uso commerciale.

² Ammortamenti inferiori, che non abbiano una giustificazione economica, hanno per conseguenza la cessazione immediata dell'esenzione fiscale.

Art. 7

3. Fidejussione

¹ Lo Stato può costituirsi fidejussione per finanziamenti direttamente connessi all'attività di una nuova impresa.

² A garanzia della fidejussione sarà istituito un apposito fondo retto da una legge speciale.

Art. 8

4. Definizione

Sono considerate nuove imprese:

- a) le imprese che iniziano per la prima volta la loro attività nel Cantone;
- b) le imprese che trasferiscono la sede e gli impianti nel Cantone;
- c) le imprese esistenti nel Cantone che iniziano un'attività diversa da quella sin qui svolta.

Art. 9

¹ Alle imprese esistenti sono applicabili le norme degli art. 5, 5 bis, 6 e 7: gli interventi dello Stato sono tuttavia limitati ai nuovi investimenti che contribuiscono direttamente all'ampliamento, all'ammodernamento e alla razionalizzazione dell'impresa, purchè di notevole importanza.

² L'utile attinente ai nuovi investimenti è accertato deducendo dall'utile complessivo l'utile fiscale medio degli ultimi tre anni precedenti i nuovi investimenti. In ogni caso l'aliquota d'imposta è commisurata all'utile complessivo, distribuito o accantonato.

II. Imprese
esistenti
1. Generalità

Art. 10

In deroga all'art. 5, l'esenzione viene concessa di regola per la durata di tre anni; in via eccezionale, per una durata massima di cinque anni.

2. Esenzione
fiscale

Art. 11

¹ Lo Stato può esentare, in tutto o in parte, dall'imposta cantonale i fondi e gli accantonamenti annuali, da impiegare entro dieci anni, destinati da un'impresa esistente alla ricerca scientifica, secondo un preciso programma.

² L'esenzione dall'imposta cantonale spiega i suoi effetti anche sull'imposta comunale.

3. Fondi di
ricerca

Art. 12

Sono considerate imprese esistenti quelle che già hanno iniziato la loro attività produttiva nel Cantone da almeno tre anni.

4. Definizione

Art. 13

Nelle zone economicamente depresse lo Stato promuove le attività industriali e artigianali secondo le norme degli art. da 5 a 11 inclusi di questa legge.

III. Zone econo-
micamente
deprese
1. Incentivi

Art. 14

Allo scopo di favorire l'insediamento o l'ampliamento di imprese nelle zone economicamente depresse, lo Stato può concedere i seguenti sussidi:

- a) fino al 25 % del costo di edifici industriali e artigianali;
- b) fino al 25 % dei costi per l'acquisto di macchinario;
- c) fino al 50 % dei costi per l'addestramento della mano d'opera e per un periodo di tempo limitato.

2. Sussidi
a) Misura

Art. 15

¹ I sussidi sono computati sulla spesa di preventivo.

² Possono essere versati al richiedente anticipi sui sussidi, quando vi siano sufficienti garanzie.

b) Computo e
pagamento

Art. 16

Sono considerate economicamente depresse le zone in cui la emigrazione compromette il funzionamento della vita comunitaria; dove mancano le possibilità di impiego di mano d'opera; dove gli spostamenti stagionali o settimanali di popolazione at-

3. Definizione

tiva creano squilibri economici e sociali; dove il reddito pro capite è manifestamente inferiore alla media cantonale.

Capo III

INTERVENTI INDIRETTI

Art. 17

- I. Infrastruttura
e politica
energetica**

**1. Scopo e natura
dell'intervento**

¹ Allo scopo di favorire l'insediamento di imprese lo Stato facilita l'esecuzione delle seguenti opere di infrastruttura:

- a) strade di accesso;
- b) raccordi ferroviari;
- c) acquedotti;
- d) impianti per la protezione delle acque;
- e) impianti per la fornitura di acque industriali.

² Nelle aree appropriate per insediamenti industriali lo Stato favorisce i rifornimenti di energia.

Art. 18

- 2. Sussidi**

¹ Lo Stato può sussidiare nella misura massima del 30 % le spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di infrastrutture in relazione diretta con l'insediamento di imprese industriali e artigianali.

² Per i Comuni situati in una zona economicamente depressa o che si trovano in condizioni finanziarie particolarmente disagiate la partecipazione può essere aumentata fino a un massimo del 50 %.

Art. 19

- 3. Aree industriali
di interesse
cantonale**

Allo scopo di concentrare certe attività industriali in determinate zone, lo Stato, d'intesa con i Comuni interessati, può sussidiare nella misura massima del 50 % le spese sostenute da enti pubblici o privati che hanno per scopo la creazione e l'equipaggiamento di aree industriali di interesse cantonale.

Art. 20

- 4. Politica
energetica**

Il Consiglio di Stato, per mezzo dell'Azienda elettrica cantonale, può intervenire presso le aziende di distribuzione allo scopo di procacciare agevolazioni tariffarie alle industrie, segnatamente nelle aree appropriate per insediamenti industriali.

Art. 21

- II. Partecipazione
dello Stato**

Lo Stato può partecipare direttamente come socio di società che rivestono un notevole interesse per l'economia del Cantone, quando la partecipazione è fondata a un eminente interesse economico generale.

Capo IV

AUTORITA' COMPETENTI E PROCEDURA

Art. 22

- 1. Competenze
specifiche**

¹ Le esenzioni fiscali previste da questa legge sono decise dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni interessati.

² La dichiarazione di fidejussione secondo l'art. 7 è di competenza del Consiglio di Stato.

³ Fino all'importo di Fr. 100.000,— e nei limiti dei crediti di bilancio i sussidi previsti da questa legge sono concessi dal Consiglio di Stato; oltre i Fr. 100.000,—, dal Gran Consiglio.

⁴ La decisione di partecipazione dello Stato secondo l'art. 21 è di competenza del Gran Consiglio.

Art. 23

Il Consiglio di Stato stabilisce i Dipartimenti competenti e definisce le modalità per la collaborazione con i Comuni e con le istanze interessate allo sviluppo dei vari settori dell'economia cantonale.

2. Dipartimenti competenti

Art. 24

E' istituita una Commissione consultiva di nove membri nominati dal Consiglio di Stato, per l'esame dei problemi connessi all'applicazione di questa legge.

3. Commissione consultiva

Art. 25

¹ Le imprese che intendono beneficiare delle misure previste dalla presente legge devono inoltrare la domanda prima dell'inseadimento o dell'esecuzione di spese di ampliamento o trasformazione.

4. Procedura
a) In generale

² Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento la procedura per le domande intese a ottenere i provvedimenti o i sussidi previsti da questa legge.

Art. 26

¹ Per tutta la durata delle agevolazioni, e in caso di sussidio per un successivo periodo di dieci anni, l'impresa deve trasmettere ogni anno agli organi dello Stato designati dal regolamento di applicazione il bilancio e il conto economico, come pure i dati e le informazioni che le venissero richiesti.

b) Obbligo di informazione

² I Dipartimenti competenti possono operare le verifiche od ordinare le ispezioni necessarie.

Capo V

NORME DIVERSE E FINALI

Art. 27

¹ Il Consiglio di Stato revoca le facilitazioni fiscali o le agevolazioni concesse in virtù di questa legge:

- a) quando siano state date informazioni false o inesatte;
- b) quando non siano adempite le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge, dal regolamento d'applicazione o fissati dalla decisione che assegna i sussidi, concede facilitazioni fiscali o altre agevolazioni previste dalla legge;
- c) quando sono state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale fiscale.

² Il Consiglio di Stato può anche ordinare la restituzione totale o parziale dei sussidi già versati.

³ I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 sono pure appli-

1. Revoca, riduzione o restituzione delle prestazioni

cabili se l'azienda beneficiaria trasferisce gli impianti o la sede fuori Cantone, oppure riduce senza grave motivo il capitale investito.

¹ L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

² La decisione di revoca dev'essere notificata al Comune.

³ E' riservato il ricupero delle imposte non pagate in virtù dell'esenzione.

⁴ Rimane riservato il perseguimento penale delle infrazioni.

Art. 28

2. Ipoteca legale

¹ A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS.

² L'ipoteca è privilegiata e prevalente su ogni altro pegno immobiliare, con l'obbligo di iscrizione a registro fondiario.

³ Allo scopo di favorire il credito ipotecario e su richiesta motivata del proprietario dell'immobile ipotecato, il Consiglio di Stato può concedere la postergazione dell'ipoteca.

Art. 29

3. Ricorsi

Contro le decisioni di cui all'art. 27 è proponibile, entro quindici giorni, ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 30

4. Norma abrogativa

E' abrogata la legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato del 1. febbraio 1951.

Art. 31

5. Norme transitorie

¹ Fino all'istituzione del fondo di cui all'art. 7, secondo capoverso, il Consiglio di Stato ha la facoltà di accordare fidejussioni semplici fino a un importo massimo di Fr. 100.000,— per ogni singolo caso e di Fr. 1.000.000,— complessivamente alla condizione:

- a) che sia dimostrata l'impossibilità di ottenere il finanziamento senza la garanzia statale;
- b) che sia provata la validità dei progetti dell'impresa e il loro interesse per l'economia cantonale o locale.

² Al richiedente possono essere chieste adeguate garanzie.

³ Le facilitazioni concesse secondo la legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato del 1. febbraio 1951 continuano ad essere rette dalle norme ivi contemplate.

Art. 32

6. Entrata in vigore

¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.